

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 644)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 10 luglio 1959 (V. Stampato n. 1103)

d'iniziativa del deputato ERMINI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 LUGLIO 1959

Estensione dei criteri contenuti nelle disposizioni a favore delle opere universitarie previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, per quanto riguarda il contributo statale per le Università e gli Istituti di istruzione superiore, alle norme previste dall'articolo 29 della legge 18 marzo 1958, n. 311

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La devoluzione a favore delle rispettive Opere universitarie di un terzo del contributo ordinario annualmente corrisposto dallo Stato alle Università e agli Istituti di istruzione superiore, di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, si estende a decorrere dall'anno finanziario 1959-1960 anche all'aumento del contributo medesimo disposto dall'articolo 29 della legge 18 marzo 1958, n. 311.